

Vincenzo Pasino
Viale Medaglie d'oro 14
15121 Alessandria AL
Tel. Port. 339 5847474
PEC: vin@pec-pasino.it
Email: vin@pasino.it
Sito: <http://vincenzo.pasino.it>

Ill.mo Dott. Prof.

CUTTICA di REVIGLIASCO Gianfranco
SINDACO del Comune di Alessandria
Piazza della Libertà 1
15121 ALESSANDRIA AL

Oggetto: Istanza finalizzata ad ottenere il riconoscimento dei diritti legittimi conseguenti alla sentenza definitivamente esecutiva n. 1193/2008 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino e ratificata dalla Suprema Corte di Cassazione il 14.07.2011.

Illustrissimo Sig. SINDACO,

Le richieste

A seguito dei presupposti di fatto e di diritto elencati dopo le richieste, con la presente istanza:

R1 – essendo oggi ancora in essere la continuità giuridica del mio rapporto di lavoro fondamentale dirigenziale con il Comune di Alessandria per omessa adozione di un atto interruttivo del rapporto dopo l'annullamento dell'atto di recesso (*si veda la Giurisprudenza riportata nella motivazione di diritto CD01*), **chiedo la reintegrazione in servizio**, anche solo per un'ora, un giorno, un mese o più, in posizione corrispondente a quella goduta nel luglio del 1994 con eventuale successivo collocamento in pensione secondo legittimità (*L'importo della retribuzione, dedotto di una percentuale per spese legali e varie, verrà donato a famiglie bisognose*);

R2 – chiedo venga adottato un provvedimento di indirizzo da parte della Nuova Amministrazione Comunale mai adottato da quelle precedenti **di ottemperanza secondo legittimità a quanto disposto nella sentenza della Corte di Appello di Torino-Sezione Lavoro del 20.11.2008 n. 1193, ormai definitivamente esecutiva per il rigetto in Cassazione - Sezione lavoro, con sentenza del 25 luglio 2011 n. 16190.11, del ricorso della Amministrazione Comunale;**

R3 – chiedo la apertura di un tavolo negoziale cooperativo (win-win) di ricerca di una soluzione etica, trasparente, giuridicamente e formalmente ineccepibile, atta ad evitare maggiori danni alla collettività ed allo scrivente.

Il tavolo negoziale permetterebbe di cercare una strategia atta a limitare gli effetti di ritardi ed

omissioni alleggerendo le responsabilità dirigenziali conseguenti al ritardo di oltre un anno nella adozione del primo atto di **ancorché parziale** ottemperanza (determinazione Tumminello del maggio 2010). Per giurisprudenza consolidata il ritardo nella ancorché parziale ottemperanza ha **protratto irresponsabilmente la continuità giuridica del mio rapporto di lavoro sino alla data odierna per assenza di un atto interruttivo del rapporto mai adottato dalla Amministrazione Comunale.**

R4 – chiedo la autorizzazione all'accesso secondo quanto disposto dalle norme (compresa la direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 2/2017 (*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*), senza limitazioni sui pareri espressi ed a tutti i documenti utilizzati nei procedimenti di formazione delle decisioni finali adottate a seguito delle istanze e dei documenti da me prodotti dal 27.11.2008 ad oggi. La richiesta (anche se non è più necessaria la motivazione) è avanzata al fine di permettermi la corretta individuazione delle responsabilità delle omissioni e dei ritardi da indicare negli eventuali atti di rivalsa e di richiesta danni ai responsabili delle violazioni per mancata osservanza degli artt. 28 e 97 della Costituzione;

Le opportunità per le parti Per la Amministrazione

Fare chiarezza nella individuazione e separazione delle competenze ai fini di una vera nuova trasparenza dei processi di preparazione delle decisioni e di formazione degli atti come emergente dalla normativa sulla trasparenza.

Limitare i danni alla collettività che deriverebbero da una protrazione della lite conseguente a mie ulteriori e nuove richieste di tutela. Dalla richiesta risarcitoria per i danni alla persona, adeguata alla dimensione dei 20 anni di patimenti, fino alla richiesta di condanna dell'atteggiamento complessivo, tenuto sino ad ora dalla Amministrazione Comunale, anche in sedi europea ed internazionale.

Far acquisire consapevolezza del ruolo di imparzialità e di massima trasparenza che la dirigenza incaricata della gestione ha il dovere di mantenere.

Per l'istante

Cessazione del dissanguamento, ancorché NON letale, conseguente alle spese legali sostenute e necessarie, nel nostro Paese, per tutelare i propri diritti e recupero di parte del modesto patrimonio di famiglia dilapidato in 20 anni di lotte (oltre 287.000 euro ufficiali) in favore della numerosa categoria degli avvocati alessandrini e non

Riconoscimento morale della ingiustizia subita e consolidamento di una pensione pari a quella che avrebbe derivato dalla mancanza dell'atto di recesso ed utile a garantire sicurezza ai famigliari nel caso estremo di una prematura mia dipartita.

A - IL CONTESTO DI FATTO

La Corte di Appello di Torino-Sezione lavoro con sentenza n. 1193 del 20.11.2008 ha **annullato il provvedimento di recesso** per giusta causa adottato dal Sindaco pro tempore il 7.04.2001 ed ha condannato il Comune di Alessandria a **“corrispondere le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella del ripristino del rapporto di lavoro, con interessi”**.

Alla sentenza è stata apposta la formula esecutiva ed è stata inviata, il 27.11.2008 al Sindaco pro tempore ed al dirigente del personale con lettera raccomandata, a mia firma ed a firma dell' avv. Lessio Manuela, con la quale si chiedeva, oltre ad altro, il ripristino del rapporto di servizio.

La sentenza è divenuta definitivamente esecutiva il 14.07.2011 con la pronuncia n. 16190.11 del 14.07.2011 da parte della Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro che ha rigettato il ricorso del Comune di Alessandria condannandolo alle spese di giudizio.

La sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1193 del 20.11.2008 ha annullato l'atto di recesso ripristinando giuridicamente il mio rapporto di lavoro fondamentale dirigenziale ma la Amministrazione Comunale di Alessandria, nonostante la mia richiesta di ripristino del rapporto *di servizio* e la notifica della sentenza munita di formula esecutiva del 27.12.2008 e le numerose istanze presentate nei mesi successivi, **ha ommesso di ottemperare** al dispositivo fino al punto di "omettere" di inserire, nelle scritture di assestamento del novembre 2009, il debito conseguente alla sentenza di condanna.

Tale ultima omissione compiuta in violazione di quanto prescritto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs 267/2000 ha reso le **scritture di riequilibrio del bilancio 2009 non veritiere.**

Il dirigente incaricato della direzione di ragioneria Antonello Zaccone ha certificato al Collegio dei revisori dei Conti la assenza di debiti oltre quelli indicati nelle scritture pur avendo consapevolezza del debito conseguente alla sentenza della Corte di Appello di Torino precedentemente citata per aver preso parte, nell'aprile del 2009, alle riunioni indette dal RUP per "negoziare" la ottemperanza.

Contesto storico di fatto e comportamenti.

Il 13.01.1994 ero dirigente di 1^a fascia dirigenziale (apicale nei comuni di classe 1/B per effetto dell'art. 2 del DPR 347/1983) con incarico di direttore CED, struttura apicale di massimo livello nell'ente (vedasi deliberazione del Consiglio Comunale n 106 del 6.10.1995 pag. 3).

Ero stato assunto a decorrere dal giorno 01.11.1977 a seguito di concorso pubblico quale responsabile della struttura "Centro Elaborazione Dati".

La struttura era, come già scritto, collocata in posizione autonoma nell'Ente (nel senso che era autonoma e priva di relazioni gerarchiche di dipendenza da altre strutture) con la missione, oltre che di diffondere cultura ed apparecchiature informatiche, anche quella di integrare processi e banche dati della Pubblica Amministrazione inducendo un conseguente cambiamento organizzativo ed una riduzione di costi complessivi.

Per 17 anni ho diretto il Centro Elaborazione Dati con riconosciuta professionalità da parte di istituzioni universitarie, con dedizione e passione ricevendo, da tutti i Segretari Generali che si sono succeduti e dal Commissario Straordinario dr. Cosimo Macrì, consensi ed apprezzamenti sempre lusinghieri.

Nel 1993, a seguito di crisi politica, il Comune di Alessandria venne commissariato ed il Commissario Straordinario dr. Cosimo Macrì mi attribuì coefficiente di "funzione dirigenziale" (l'equivalente dell'attuale retribuzione di posizione) massimo nell'Ente (*pari a 0.86 ed 1 divenuto poi 10 con la denominazione di coefficiente per la determinazione della retribuzione di posizione dal 1.01.1996 e per effetto del CCNL 1994-1997*).

Nel dicembre del 1993, a seguito delle elezioni amministrative, svolte con la nuova normativa

introdotta dalla L. 81/1993 di elezione diretta del Sindaco, si insediò la Amministrazione leghista capeggiata dalla Sindaco Calvo Francesca.

Le novità introdotte dalla produzione normativa di quegli anni e la convinzione di “potere tutto”, conseguente ad una superficiale interpretazione delle norme (L. 81/1993), hanno condotto la amministrazione di allora a pretendere e ad esercitare un potere “eccessivo” rispetto a quello loro riservato.

All'atto della mia assunzione in Comune la normativa disegnava una organizzazione del sistema amministrativo locale di tipo unitario nel quale vi era indistinzione fra operato della parte politica ed operato della parte burocratica. La Amministrazione Comunale era soggetto di tutela della legalità, della imparzialità e del buon andamento ed **il Segretario Generale garantiva, senza dipendenza dal “gradimento o meno del Sindaco in carica” la legalità degli atti.**

Negli anni fra il 1983 ed il 1993 la produzione normativa ha disegnato un diverso assetto che si è venuto a delineare via via con decisione anche nei provvedimenti legislativi di data recente.

Si credeva (e forse qualcuno crede ancora) che i dirigenti debbano essere “uomini di fiducia” della Amministrazione Comunale in carica. Recenti sentenze e precisazioni normative hanno **definitivamente sancito che occorre una netta separazione fra i poteri di indirizzo e controllo ed i poteri di gestione.**

Tale separazione è indispensabile a garantire continuità nella legittimità della gestione e nella imparzialità dell'operato come imposto dall'art. 97 della Costituzione con responsabilità rimesse alla burocrazia dall'art. 28 della Costituzione. In assenza di separazione dei poteri il rischio è quello della collusione fra coloro che ricoprono il ruolo della gestione e coloro che ricoprono il ruolo dell'indirizzo e del controllo.

Il 13 gennaio 1994 ero dirigente con incarico di direzione della struttura autonoma Centro Elaborazione Dati, facevo parte del Collegio di direzione dell'Ente e mi era stato attribuito come già detto, insieme ad altri dirigenti apicali, il coefficiente di funzione dirigenziale massimo nell'Ente (pari a 0.89 in assenza di progetti per tutto l'Ente e ad 1 in presenza di progetti di interesse generale) come documentato nelle deliberazioni n. 2257 del 22.12.1995 della Giunta Comunale e n. 2026 del 27.12.1996 (allegato 2) sempre della Giunta Comunale;

Quel 13 gennaio 1994 venni convocato dall'assessore titolare di delega al Personale e dall'assessore titolare di delega al CED.

Dopo due ore di anticamera mi venne comunicato dai due assessori che la Nuova Amministrazione voleva occuparsi direttamente della gestione del CED e che, se avevo qualche cosa in contrario a “partecipare”, ero invitato a “farmi da parte”.

Se avessi deciso di rifiutare di “partecipare” dovevo ritirarmi in un ufficio a scrivere progetti senza firmarli. Se i progetti fossero stati di gradimento della Amministrazione sarebbero stati realizzati, in caso contrario cestinati. Io avrei comunque continuato a percepire ogni mese lo stipendio in godimento.

Erano gli anni nei quali si stavano ponendo le basi della riforma che avrebbe dovuto condurre alla separazione dei poteri di indirizzo e di controllo dai poteri di gestione.

Con il Commissario Straordinario dr. Macrì avevo lavorato, oltre che alla informatizzazione anche alla riorganizzazione ed in Comune di Alessandria avevamo iniziato ad integrare “funzioni e banche dati”, a riorganizzare cooperativamente il sistema amministrativo ed avevamo istituito il Collegio di Direzione dei dirigenti apicali che si riuniva regolarmente ogni settimana.

Avevo collaborato al progetto FEPA (Funzionalità ed Efficienza della Pubblica Amministrazione) con dedizione e passione. Avevo, più di molti altri allora (ed oggi ancora), ben compreso, per

cultura ed esperienza personale, gli orientamenti normativi ed “immaginato” il disegno organizzativo che si veniva delineando.

Per eredità familiare e per cultura personale ero e sono contrario a compromessi in violazione dei diritti individuali pertanto ho risposto ai due amministratori che il loro compito era di definire indirizzi e regole mentre la gestione dell'ente spettava alla dirigenza e quella del CED faceva carico a me quale vincitore di concorso pubblico. Aggiunsi che i “trasferimenti” per decisione unilaterale erano possibili solo a fronte di procedure di verifica di inadempimenti stabilite a priori e di contestazione specifica di inadempienze o illeciti.

Furono 10 mesi di “mobbing” con l'allora Segretario Generale dr. Piterà che mi invitava continuamente a “sopportare perché poi tutto sarebbe stato appianato”. Lui intanto aveva richiesto il trasferimento dal Comune di Alessandria al Comune di Genova.

A seguito del mio rifiuto di “lasciar fare” la Nuova Amministrazione inviò tutti i provvedimenti di Giunta e di Consiglio che riguardavano gli ultimi 10 anni di attività del CED alla Procura della Repubblica insieme alle poche determinazioni dirigenziali che avevo cominciato a firmare nella nuova veste definita dal D. Lgs 29/1993 di “dirigente incaricato della gestione”.

La Nuova Amministrazione inoltrò tre denunce alla Corte dei Conti e mi elevò una contestazione di addebiti per aver firmato la certificazione di liquidazione di una fattura di L. 1.700.000 emessa da una Cooperativa che faceva lavori di registrazione dati a fronte di un lavoro di memorizzazione dati per l'impianto della banca dati TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), risultato apparentemente incompleto.

La Corte dei Conti aprì un procedimento in merito alla vicenda TOSAP e lo chiuse poco dopo per “mancanza di danni nei riguardi dell'ente”, mi assolse in giudizio per i fatti oggetto della seconda denuncia ed archiviò la terza denuncia.

Lo stesso Sindaco che mi aveva contestato di aver apposto la firma per la liquidazione della fattura emessa a fronte del lavoro di allestimento della banca dati TOSAP, lavoro risultato, in fase di impianto della banca dati successivo a quello della liquidazione, apparentemente incompleto, fu costretto a chiudere **il procedimento di contestazione addebiti senza sanzioni** così come aveva già fatto la Corte dei Conti.

IL 19 settembre 1994, per lo stesso fatto consistente nell'aver apposto la firma sulla liquidazione del lavoro di registrazione dati TOSAP **ed altre accuse “sollecitate” dall'allora assessore al CED e dalla sua segreteria, poi accertate in giudizio come insussistenti**, venni rinviato a giudizio penale per “falso ideologico ed abuso di ufficio per aver “favorito” la cooperativa DATADIGIT che ha “supplito” alla mancanza di personale per la registrazione di dati dal 1981 al 1991.

Poco prima del rinvio a giudizio penale, in carenza di motivazione, con il parere contrario del Segretario Generale dott. Piterà, del Dirigente della Segreteria Generale e del Collegio di direzione, con atto Sindacale del 3 agosto 1994, il Sindaco mi ha **trasferito, a decorrere dal 1 settembre 1994, alla direzione della struttura “Studi, programmazione e statistica”**. Si vedano i documenti che descrivono i comportamenti all'indirizzo:

<http://vincenzo.pasino.it/Iltrasferimento.htm>

Nonostante che l'ufficio “Studi, programmazione e statistica” al quale ero stato trasferito fosse “privo di pesatura” ai fini della attribuzione del coefficiente della indennità di funzione, **la normativa** che imponeva ai Comuni la istituzione dell'Ufficio di Statistica, pubblicata sulla G.U. Il 17.08.1994, **stabiliva che gli uffici statistica dovevano venire istituiti in posizione apicale nell'ente ed incorporare le strutture preposte a funzioni di elaborazione dati** (Le norme sono le seguenti:

Dlgs 322-1989-SISTAN

Il giorno dopo la alluvione del 6 novembre 1994, che distrusse per allagamento il CED, il **Vice Sindaco ing. Morettini** ed il Segretario Generale dr. Piterà proposero al Comitato dei Dirigenti apicali la mia nomina a **coordinatore delle attività di ricostruzione dell'Ente**. La dichiarazione dell'allora vicesindaco è all'indirizzo che segue:

<http://vincenzo.pasino.it/res/default/dicmorettini.pdf>

La riunione venne interrotta dal collega del Vice Sindaco, l'assessore Melchiorre con delega al CED, che aggredì il vicesindaco dando vita ad un furioso alterco nel corridoio attiguo alla sala dove eravamo riuniti.

Due giorni dopo, il giorno 9 novembre 1994 mi venne notificato atto, a firma del Sindaco, di **SOSPENSIONE cautelativa "discrezionale" quinquennale** perché rinviato a giudizio penale a seguito delle denunce presentate alla Procura della Repubblica da parte dell'assessore al CED.

Al termine della sospensione cautelativa quinquennale ed in pendenza del processo penale è seguita, nel 1999 senza interruzione con quella del 1994, una **sospensione cautelativa facoltativa fino al termine del giudizio**, irrogata con atto dello stesso Sindaco che mi aveva irrogato la sospensione cautelativa quinquennale.

Con l'atto di sospensione del 1999 il **Sindaco ha ordinato al dirigente del personale, come previsto dalla normativa richiamata per irrogare la sanzione (Art. 92 del D.P.R. 3/1957), di elevarmi, entro 40 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, la obbligatoria contestazione degli addebiti come segue:**

(...IL SINDACO ...DECRETAManda al Dirigente del Servizio Personale, quale Responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per la contestazione degli addebiti...)

La **contestazione venne omessa dall'allora dirigente incaricata della direzione del Personale Bocchio Orietta e successivamente incaricata della direzione della Avvocatura Comunale ed il provvedimento divenne, per effetto della stessa legge, nullo** (per il periodo trascorso in allontanamento cautelativo il Comune avrebbe dovuto pagare, a conguaglio con l'assegno alimentare, stipendi ed oneri **ma ha omesso tale incombenza** privandomi del riconoscimento del periodo di servizio ed **evadendo anche il fisco ed il pagamento dei contributi agli istituti di previdenza ed assistenza**) .

In materia si è pronunciato il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, in adunanza plenaria sul ricorso in appello n.4 del 2001 recita:

"...la sospensione deve intendersi caducata, alla pari di quella cui sia seguito un procedimento disciplinare estinto. Per effetto di ciò la posizione dell'impiegato deve essere reintegrata, essendo venuto a mancare il titolo che giustificava la quiescenza del rapporto. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione dei principi desumibili dagli artt. 96 e 97 del t. u. 10 gennaio 1957, n. 3, con riferimento alla ipotesi di venir meno della sospensione per altri motivi..... il periodo di sospensione caducata va riconosciuto ai fini giuridici ed economici".

Il 30 gennaio 2001, al termine del giudizio penale la Suprema Corte di Cassazione mi ha condannato a 10 mesi **sospesi senza menzione** per "falso ideologico". Avevo apposto, come già narrato, il visto di regolarità tecnica sulla fattura di L. 1.700.000 emessa dalla cooperativa che aveva curato il lavoro di registrazione dei dati per l'allestimento della banca dati TOSAP. In fase di caricamento dei dati, il lavoro, che prima della apposizione del visto era stato validato da dipendente appositamente incaricato, era poi risultato apparentemente "incompleto".

Per lo stesso fatto ero già stato assolto dalla Corte dei Conti per "assenza di danno erariale".

Il procedimento disciplinare, avviato per lo stesso motivo, era stato chiuso dal Sindaco e dal Segretario Generale **senza irrogazione di sanzioni** in conformità a quanto previsto dalle norme contrattuali allora ed ancora oggi in vigore.

La Cooperativa, a quella data, oltre al pagamento del saldo del lavoro TOSAP di L. 1.700.000, era in attesa di pagamenti di lavori fatti e fatturati per oltre 30.000.000 di lire. Tali lavori sono rimasti impagati e la cooperativa è stata, a quel punto, "messa in liquidazione".

A seguito della mia richiesta di venire rimesso in servizio, il 7 marzo 2001 mi è stata inflitta, senza interruzione con le due precedenti sospensioni cautelari, una **sospensione disciplinare di 30 giorni** ai sensi dell'art. 27 del CCNL 1994-1997-area II-dirigenti con avvio di **procedimento di recesso**. **All'art. 64-Norme transitorie del CCNL1994-1997 si dispone che i procedimenti disciplinari per fatti precedenti il 1994 vanno conclusi con la normativa precedente (T.U. 3/1957)**. Le motivazioni addotte per la sospensione facoltativa si sono limitate a richiamare le imputazioni penali e la "sopravvenuta mancanza di fiducia" della Amministrazione Comunale nei miei confronti. Tali motivazioni erano **artificiose ed inesistenti nella casistica normativa (sia il T.U. e sia il CCNL) che regolava, alla data ed ancora oggi, i casi di recesso dal rapporto di lavoro del dirigente pubblico**.

La fattispecie della condanna penale NON prevedeva il recesso dal rapporto di lavoro. Ciò nonostante, il 7 aprile 2001, sempre lo stesso Sindaco che mi aveva arbitrariamente trasferito in assenza di motivazione e che mi aveva collocato in stato di sospensione cautelare con assegno alimentare e senza maturazione di anzianità di servizio ai fini pensionistici per circa 7 anni, **ha adottato atto di recesso**.

L'atto di recesso **è stato annullato dalla Corte di Appello di Torino-Sezione lavoro il 20.11.2008 con sentenza n. 1193 (memorizzata all'indirizzo correlato)**. **Il ricorso del Comune dell'aprile 2009 è stato rigettato dalla Suprema Corte di Cassazione il 14 luglio 2011 con sentenza n. 16190.11 pubblicata il 25 luglio 2011.**

La sentenza è divenuta definitivamente esecutiva il 25 luglio 2011, **l'atto di recesso è stato definitivamente annullato** ed il Comune di Alessandria, è stato quindi definitivamente condannato a: **"...corrispondere le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella del ripristino del rapporto (di servizio), con interessi;"**

Il 27 novembre 2008 ho inviato **lettera raccomandata alla Amministrazione in carica** dichiarando la mia disponibilità a riprendere servizio, con richiesta di ottemperare al dispositivo della sentenza che ho allegato in copia **munito di formula provvisoriamente esecutiva**.

Da meno di un anno godevo della pensione di vecchiaia ma tale "stato" era ed è ININFLUENTE ai fini della ripresa del servizio perché la **Suprema Corte di Cassazione** ha sancito il principio di diritto secondo cui **l'annullamento di un atto di recesso da parte del Giudice Ordinario ripristina la continuità giuridica del rapporto di lavoro fondamentale del dirigente pubblico e fa venire meno il diritto a percepire il trattamento pensionistico** (le sentenze di Cassazione che lo attestano sono citate nella definizione del contesto di diritto che si allega DCDmm.nn). La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito altri due principi di diritto: **1 - in presenza di una sentenza di annullamento di un atto di recesso il datore di lavoro non può considerare risolto il rapporto di lavoro prima della sentenza di annullamento dell'atto e per effetto del verificarsi dell'evento di raggiungimento del 65esimo anno di età da parte del lavoratore: 2 - il solo raggiungimento del 65esimo anno di età, in mancanza di un provvedimento formale di collocamento in pensione, NON interrompe automaticamente il rapporto giuridico fondamentale di lavoro che continua a produrre i suoi effetti sino alla adozione di un atto formale di interruzione**.

Se la Amministrazione avesse ottemperato al dispositivo della sentenza e mi avesse ricollocato in

servizio avrei avuto diritto a restarci sino al 30 giugno 2009 godendo del biennio di prosecuzione del servizio oltre il 65°anno come ben chiarito dalla “circolare Brunetta n. 10/2008” ed attestato dalla stessa avvocatura comunale in una memoria presentata in giudizio il

19 giugno 2009 - Atto della Amministrazione Comunale di Alessandria di opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 bis c.p.c.

(Gli estensori dell'atto dichiarano, a pag. 7, che l'Amministrazione Comunale avrebbe dovuto riammettere in servizio Pasino se ci fosse stata istanza prima del 27/12/2009).

La Amministrazione **omise del tutto risposta alla raccomandata datata 27.11.2008 con la quale ho chiesto il ripristino del rapporto di servizio e mancò di ottemperare alla sentenza provvisoriamente esecutiva nella connivenza più completa fra burocrazia e politica. La raccomandata viene sempre artatamente ignorata negli scritti della Amministrazione Comunale!**

Il 27 dicembre 2008 ho fatto notificare al Comune di Alessandria la sentenza, munita di formula esecutiva, tramite i messi del Tribunale di Alessandria. A tale notifica è seguito ancora il silenzio.

Il 28 gennaio 2009 ho presentato istanza formale di ottemperanza ed allegato la motivazione della sentenza pubblicata ad inizio gennaio. *(La istanza è reperibile all'indirizzo seguente:*

<http://vincenzo.pasino.it/res/default/090128istanzaacom.pdf>

Prima la Amministrazione, che ha nominato RUP l'allora Segretario Generale Tumminello, ha preso tempo convocando riunioni spesso rinviate, poi ha presentato (con parere segreto della dirigente incaricata della direzione della Avvocatura) **ricorso in Cassazione (respinto due anni dopo dalla Suprema Corte)**, infine ha presentato alla Corte di Appello di Torino due richieste di sospensione della esecutività della sentenza, **entrambe respinte**.

Il 22 febbraio 2010 è stato firmato il CCNL-Dirigenti area II con validità normativa per il periodo 2006-2009 *(reperibile sul sito dell'ARAN)*.

Avevo presentato, fra novembre e dicembre del 2009, una denuncia-esposto alla Procura della Repubblica per inottemperanza alla sentenza ed una segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per approvazione, nel novembre 2009, di scritture di assestamento non veritiere perché prive di ogni riferimento al debito conseguente alla sentenza come previsto dal TUEL.

Ad inizio maggio 2010 la polizia giudiziaria si è presentata negli uffici del Segretario Generale, nominato RUP nel febbraio 2009, e del ragioniere capo, chiedendo “spiegazioni” in merito ai comportamenti omissivi da me denunciati.

La Procura Regionale della Corte dei Conti ha avviato procedimento per mancata esecuzione di giudicato al quale è stato attribuito numero di posizione V.2010/01322/FLO.

Fra maggio e giugno del 2010 vennero stese 3 determinazioni (n. 772 del 10.05.2010, n. 1113 del 14.06.2010 e n. 1166 del 17.06.2010) a firma del Segretario Generale, in veste di RUP, di parziale “ottemperanza” al dispositivo della sentenza **nella più totale inosservanza sia dei principi di diritto precedentemente citati e sia degli istituti contrattuali (artt. 8, 9, 10, 11 e 12 del CCNL 2006-2009) e sia della Legge 241/90 e successive modificazioni (art. 10bis)**.

Con le tre determinazioni sono stati pagati stipendi e contributi in fascia dirigenziale C (attribuita ai dirigenti privi di incarico) (e non A o B) dal giorno 8.04.2001 al 14.06.2007 *(data di compimento del 65esimo anno di età e precedente di ben 17 mesi la data della pronuncia della sentenza)* omettendo totalmente di osservare le disposizioni contenute negli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 del CCNL 2006-2009 ed in violazione dei principi di legittimità fissati dalle sentenze citate nel contesto di diritto allegato DCDxxyy. Il parere sul periodo e sulla fascia retributiva è stato fornito, su richiesta del RUP, **dalla dirigente della Avvocatura** Bocchio Orietta che ha seguito come già scritto, sotto

diverse vesti la vicenda dal 1.06.1996 sino ad oggi, che ha omesso, nel 1999, di contestarmi gli addebiti in violazione del disposto contenuto nell'atto di sospensione cautelare adottato dal Sindaco il 19.10.1999 e che ha causato danno erariale quando ha adottato, l'8.06.2001, la determinazione di pagamento dello stipendio intero per i 30 giorni di sospensione disciplinare e di riconoscimento della anzianità di servizio per lo stesso periodo.

Nella lettera a firma del Segretario Generale (dr. Tumminello) datata 21.06.2011 (l'anno però è il 2012) seguita alla istanza inoltrata al Sindaco il 28.05.2012, a pagina 3, riga 24, è scritto: “- *infine la valutazione della posizione dirigenziale presso i “Servizi informatici” dal Lei ricoperta fino al 03.08.1994 (?), è stata pari a 3,3 che corrisponde alla fascia D”* .

Tale **DICHIARAZIONE E' TOTALMENTE FALSA!** Il 3.08.1994 esisteva il CED struttura autonoma di massimo livello (coefficiente di funzione dirigenziale massimo pari a 0,89 o 1) poi, con successivi provvedimenti, ridenominata nel 1998 “Direzione Servizi informatici e telematici” pesata con coefficiente massimo (per la determinazione della retribuzione di posizione) pari a 10 (il coefficiente variabile da 0 a 1 per il calcolo della indennità di **funzione dirigenziale** era stato sostituito dal coefficiente variabile da 0 a 10 per il calcolo della **retribuzione di posizione dirigenziale**).

Negli anni in cui sono rimasto in stato di sospensione cautelare i servizi di informatica comunale sono stati diretti continuativamente dal dirigente Tardito (dal 1995 denominati CED e poi, dal 1998 , nel 2001 e fino al 2008 denominati “Direzione servizi informatici e telematici”).

Nei 30 giorni di sospensione disciplinare (08.03.2001-07.04.2001 la posizione dirigenziale a me spettante era quella ricoperta dal dirigente Tardito che mi aveva sostituito dal 1995 alla direzione del CED ed infine, dal 1998 alla “Direzione servizi informatici e telematici”).

La dirigente che ha espresso il “parere” sul periodo da riconoscere e sulla fascia retributiva dirigenziale è **la stessa che nel 1999 aveva omesso la contestazione di addebiti ordinata dal Sindaco, e che nel 2001, con sua determinazione dirigenziale, mi ha assegnato arbitrariamente una retribuzione di posizione in fascia D inferiore a quella di fascia A che veniva allora erogata al dirigente che mi aveva sostituito al CED ed a me spettante per contratto in vigore alla data.**

La differenza della retribuzione di posizione fra la fascia C (la D è stata poi soppressa) e la fascia A è di circa **40.000 euro/anno. La retribuzione di posizione ha effetto sul trattamento pensionistico in misura superiore agli effetti prodotti dallo stesso stipendio tabellare. La omissione della retribuzione di posizione dirigenziale spettante e conseguente al diritto di vedere riconosciuta la direzione di struttura causa un danno enorme alla pensione a me spettante.**

Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del CCNL dettano, **in modo molto chiaro, le modalità di ottemperanza alla sentenza n. 1193 /2008 della Corte di Appello di Torino-Sezione Lavoro.**

Per comodità riporto il testo degli articoli già, in parte, riportati nella istanza al Segretario Generale del 30.07.2012:

Art. 11

Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

1. *L'Ente, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso di un **incarico di valore equivalente** a quello posseduto all'atto del licenziamento (***ndt**). Al dirigente spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento stesso.*

Pasino Vincenzo – <http://vincenzo.pasino.it> - PEC: vin@pec.pasino.it - E-mail: vin@pasino.it

Telefoni: Fisso: 0131260934 - Port. 3395847474

Rif. 20170721-IstanzaaSindaco - Pag. 9/19

* Dalla lettura coordinata con l'art. 9 comma 9 occorre considerare l'incarico di valore equivalente a quello in godimento all'atto della sospensione (Studi programmazione e statistica erano privi di pesatura da parte della AC ma l'ufficio statistica era pesato come apicale). L'incarico "prevalente" ricoperto per 17 anni era comunque quello di direttore della informatica comunale mentre l'incarico agli Studi, programmazione e statistica è stato ricoperto per 2 mesi (1 settembre-8 novembre)

Art. 08

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, **è valutabile agli effetti della anzianità di servizio (**ndt)**

** Il procedimento disciplinare va avviato obbligatoriamente e poi eventualmente sospeso nella eventuale attesa (ove si ometta il recesso) di esito del giudizio penale.

Art. 09

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

9...quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso **viene conguagliato con quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione;**...

Art. 10

Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale

...il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, **tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente...**

Art. 12

Indennità sostitutiva della reintegrazione

L'ente o il Dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art. 11, il **pagamento, a favore del Dirigente, di un'indennità supplementare...**

Dalla data della sentenza del 20 novembre 2008, in virtù di quanto disposto dall'art. 11 del CCNL, dovevo venire ricollocato in servizio in una posizione **"di valore corrispondente a quella prevalente ricoperta nel 1994"** e comunque di valore **pari a quella posseduta dal dirigente che dal 1995 e fino al 2008 ha ricoperto l'incarico di dirigente della "Direzione servizi informatici e telematici"**.

Nel 2008 la struttura "Direzione servizi informatici e telematici" è stata "esternalizzata" ed il dirigente preposto è stato incentivato al pensionamento anticipato con una indennità di 240.000 euro.

In alternativa alla ricollocazione in servizio la Amministrazione Comunale avrebbe potuto propormi la indennità sostitutiva prevista all'art. 12 del CCNL citato.

Con il CCNL-Dirigenti area II quadriennio normativo 2006-2009 viene definitivamente fatta una distinzione fra la sospensione cautelare e la sospensione disciplinare.

Con l'articolo 8, comma 3 e l'articolo 9, comma 9, del CCNL viene sancito **il diritto al riconoscimento del periodo di allontanamento cautelativo (77 mesi) ai fini della anzianità di servizio. L'Ente era ed è ancora tenuto a riconoscermi, ai fini della anzianità di servizio, il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare, è tenuto a pagare i contributi assistenziali e previdenziali, è tenuto a pagare l'IRPEF ed a conguagliare quanto ho ricevuto come assegno alimentare in quegli anni. Si tratta di 6 anni e 5 mesi di anzianità di servizio**

che cambiano radicalmente l'importo della pensione in godimento. I principi che confermano il diritto al riconoscimento del periodo trascorso in stato di sospensione cautelare sono ampiamente trattati in DCD08

In definitiva, la Amministrazione Comunale:

1 - nonostante il ripristino del rapporto giuridico di lavoro conseguente all'annullamento dell'atto di recesso **ha omesso di ricollocarmi in servizio** dalla data della sentenza (20.11.2008) privandomi del diritto alla permanenza in servizio fino al 30.06.2009 per il biennio oltre il 65° anno di età;

2 – ha omesso di ricostruirmi la carriera pregressa e riconoscermi ai fini economici e pensionistici il servizio per il tempo trascorso in allontanamento cautelativo (dal 10.11.1994 al 7.03.2001) omettendo il pagamento dei contributi e dell'IRPEF e provocandomi un danno rilevante sulla pensione in godimento;

3 – mi ha attribuito una retribuzione di posizione dirigenziale in fascia priva della retribuzione di posizione in luogo della posizione in fascia A (coefficiente 10) attribuita al dirigente che mi ha sostituito dal 1995 al CED e poi alla “Direzione servizi informatici e telematici” “collocato in pensione” nel 2008 con un incentivo di 240.000 euro in analogia ad altro dirigente sindacale collocato in pensione nello stesso anno “anticipatamente” con analogo incentivo.

4 – ha omesso di “propormi il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione” come previsto dall'art. 12 del CCNL (che io avrei comunque rifiutato).

Nel marzo 2009 (il CCNL per il periodo 2006-2009 era allora ancora in discussione) ho presentato istanza con richiesta di adozione di atto di autotutela per il riconoscimento del servizio per il periodo trascorso in allontanamento cautelativo dal 10.11.1999 al 7.03.2001.

In assenza di risposta alla istanza sono stato costretto a presentare ricorso al Tribunale di Alessandria-Sezione lavoro per il riconoscimento ai fini economici e di quiescenza del periodo di sospensione cautelare dal 9.11.1999 al 7.03.2001 ed il ricorso è stato rigettato con motivazioni formali **NONOSTANTE l'atto di sospensione fosse divenuto NULLO per omissione, da parte della dirigente incaricata della direzione del personale, della contestazione di addebiti entro i 40 giorni come prescritto dalla stessa norma (Art. 92 del TU 3/1957).**

Ho presentato ricorso in Corte di Appello dove il 4.12.2012 la Corte mi ha anticipato la sentenza di rigetto con la frase della Sanlorenzo, estensore della sentenza: “ma cosa vuole ancora se ha già ricevuto 450.000 euro dal Comune?” pronunciata in apertura di udienza per il dibattimento conclusosi senza dibattimento.

Per mancanza delle risorse economiche necessarie ho rinunciato al ricorso alla Suprema Corte di Cassazione sul punto, in favore del ricorso per danni conseguenti all'illegittimo licenziamento divenuto possibile dopo la sentenza di rigetto (25 luglio 2011) del ricorso del Comune contro la sentenza di annullamento dell'atto di recesso (20 novembre 2008).

Tale ricorso richiedeva l'annullamento dell'atto di sospensione cautelare del 1999 ma ai fini del riconoscimento ai fini pensionistici del periodo trascorso in allontanamento cautelativo sono sufficienti gli articoli citati del CCNL.

Infatti il CCNL 2006-2009 con le norme contenute negli articoli citati **risolve tutte le questioni in sospeso ma la Amministrazione Comunale trova comodo “ricorrere sistematicamente ai Tribunali” nella speranza che sfinito, impoverimento della controparte e prescrizioni producano un qualche iniquo ed illegittimo risultato favorevole alla Amministrazione.**

I ricorsi in materia di lavoro erano, sino a poco tempo fa, esenti da tasse. Oggi per presentare ricorso occorre pagare. **La Amministrazione che costringe, in presenza di un diritto certo, a ricorrere ai Tribunali commette un atto iniquo violando principi sanciti dalla Costituzione e**

venendo meno ai principi di imparzialità e di buon andamento ai quali dovrebbe attenersi..

Per venire ai comportamenti recenti, dopo due istanze e 4 mie lettere, la Nuova Amministrazione capeggiata dalla Sindaco Rita Rossa, il 26.09.2012 ha finalmente adottato una deliberazione di Giunta ad oggetto **“Comune di Alessandria/V.P. - Adozione atto di indirizzo”**.

La deliberazione è stata adottata dopo la mia denuncia alla Procura della Repubblica dei comportamenti tenuti dal Segretario Generale facente funzione (Orietta Bocchio). Le due istanze da me presentate, una di richiesta di adozione di indirizzo al Sindaco e l'altra di ottemperanza al Segretario Generale, in qualità di incaricato della direzione del personale, le quattro lettere inviate in risposta alle lettere ricevute dalla Amministrazione Comunale sono elencate nell'allegato allo scritto.

In data 28.05.2012 ho inviato al Sindaco istanza con richiesta di adozione di atto di indirizzo e di partecipazione alla decisione.

Con l'istanza ho richiesto l'avvio di un procedimento destinato a produrre un atto finale descrittivo della decisione di indirizzo su una particolare fattispecie della quale la mia vicenda costituisce un caso.

La decisione di indirizzo, da adottare nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10bis della Legge 241/90, avrebbe dovuto regolare, come indicato dall'art. 41, comma 2, dello Statuto comunale i comportamenti gestionali dei dirigenti competenti ad ottemperare ad una sentenza esecutiva scegliendo una delle due diverse seguenti strategie (a oppure b):

a – utilizzare la avvocatura comunale **come servizio esclusivo della maggioranza in carica**, “strategico” a **“indurre a comportamenti di dazione indebita”** di:

a1 - rinvio e gestione di **alcune** decisioni di giustizia a diversa giurisdizione;

a2 – ostacolo alla ottemperanza di **alcune** sentenze di condanna dell'operato dell'Ente.

b – **utilizzare la avvocatura comunale come servizio, a disposizione di tutta la comunità e non solo delle maggioranze, di “conformità” alle Leggi” dei COMPORAMENTI DI GIUSTIZIA adottandi dalla Amministrazione pubblica locale.**

Gli amministratori, in passato, sulla vicenda, hanno sempre omesso di adottare un qualsivoglia atto di indirizzo in merito alla fattispecie della ottemperanza o della “resistenza” ad un giudicato. Occorre ed occorre un atto di indirizzo generale per evitare la “discrezionalità” dei comportamenti gestionali (**spesso di tacita collusione strategica fra poteri**)..

La deliberazione GC n. 251/2012, adottata dalla Giunta con la assistenza del Segretario Generale facente funzione (Orietta Bocchio), i cui comportamenti sono da me stati segnalati alla Procura della Repubblica il 12.09.2012, in luogo di dettare un indirizzo generale in merito alla fattispecie che comprende il mio “caso”, si è spinta a confermare in toto sia le affermazioni (**alcune del tutto false**) contenute nelle lettere inviate allo scrivente e sia i comportamenti della dirigenza nella vicenda che mi ha visto contrapposto alle Amministrazioni Comunali dal 1994 sino ad oggi.

Riporto, di seguito, il dispositivo della deliberazione di Giunta n. 251/2012.

“La Giunta Comunale,...

con voti unanimi,

DELIBERA

DI ADOTTARE IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

1) **CONFERMA in toto** il contenuto delle lettere inviate in risposta alle istanze presentate dal

Pasino Vincenzo – <http://vincenzo.pasino.it> - PEC: vin@pec.pasino.it - E-mail: vin@pasino.it

Telefoni: Fisso: 0131260934 - Port. 3395847474

Rif. 20170721-IstanzaaSindaco - Pag. 12/19

sig, Pasino all'Amministrazione, a firma del Segretario Generale, del Vice-Segretario Generale e dell'Avvocatura comunale, nonché l'attività amministrativa tutta posta in essere dagli Uffici competenti con riferimento alle vicende di cui in premesse;

- 2) CONFERMA di avere provveduto, in adempimento di disposto della sentenza della Corte di Appello di Torino-Sezione lavoro n. 1193/2008 sia con riferimento al *quantum*, sia con riferimento al *quomodo*, al pagamento di quanto dovuto al sig. Pasino.
- 3) DISPONE di resistere nei giudizi di appello proposti dal sig. Pasino e restare in attesa delle pronunce della Corte di Appello di Torino-Sezione Lavoro, prima di procedere alla corresponsione di qualsivoglia altra somma, allo stato non dovuta.

Un atto di indirizzo deve indicare un obiettivo da raggiungere e le regole al contorno da osservare nella adozione dei comportamenti gestionali.

La deliberazione della Giunta n. 251 del 26.09.2012 si associa ai comportamenti omissivi, ad una gestione rigorosamente di parte contraria al disposto dell'art. 97 della Costituzione ed avalla comportamenti gestionali che sono stati segnalati nel 2009 alla Corte dei Conti che ha avviato il procedimento già ricordato e, nell'agosto e nel settembre 2012, e nell'aprile 2017 alla Procura della Repubblica come abuso di ufficio e violazione di norme di legittimità e contrattuali.

In conformità alla solita strategia del silenzio **la Amministrazione Comunale nulla dice del riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi (6 anni e 5 mesi) di sospensione cautelare prima "discrezionale" e poi "facoltativa"**.

La deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale senza che mi sia stato dato modo di far inserire nell'atto finale le mie considerazioni come previsto dall'art. 10bis della L. 241/90.

La deliberazione della Giunta n. 251/2012 è opera dello stesso dirigente che:

- 1) nel novembre 1999 ha omesso di elevarmi la contestazione di addebiti inottemperando al mandato del Sindaco contenuto nel provvedimento di sospensione del 17.10.1999;
- 2) nel giugno del 2001 ha adottato la determinazione dirigenziale n. 1779/2001 di attribuzione di una retribuzione di posizione dirigenziale in fascia D attribuita ai dirigenti senza incarico (in luogo della fascia A della quale beneficiava il dirigente che mi aveva sostituito al CED) causando un danno rilevante e continuativo al trattamento pensionistico dell'esponente;
- 3) nel 2002 ha omesso di riconoscermi i benefici provenienti dal CCNL
- 4) nell'aprile 2009 ha espresso pareri, sempre segreti in violazione dei principi di giurisprudenza in merito, che hanno determinato la decisione della Amministrazione di fare ricorso in Cassazione (poi rigettato con conseguente danno, rimasto impunito, per la comunità alessandrina);
- 5) nel novembre del 2009 ha "suggerito" al Ragioniere Capo Zaccone di omettere di inserire nelle scritture di assestamento il debito conseguente alla sentenza esecutiva del 20.11.2008
- 6) nell'aprile del 2010 ha espresso, su richiesta del RUP, parere sulla retribuzione di posizione e sul periodo da riconoscere ai fini del servizio. Con tale parere mi ha privato del:
 - 6.1) "diritto alla permanenza in servizio per un biennio oltre il 65° anno" (dal 8.04.2001 al 30.06.2009);
 - 4.2) demansionato con la attribuzione di una retribuzione di posizione di fascia dirigenziale iniziale (per 30 gg del 2001 in fascia D poi dal 8.04.2001 in fascia C sempre in luogo della fascia A di cui godeva il dirigente incaricato della direzione

Servizi informatici e telematici nel 2001 e fino al 2008);

4.3 **omesso di riconoscere il periodo trascorso in sospensione cautelare ai fini della anzianità di servizio** (dal 9.11.1994 al 7.03.2001) come previsto dal CCNL;

4.4 omesso di ricordare che la Giurisprudenza di legittimità escludeva che il raggiungimento del 65esimo anno in corso di giudizio potesse costituire causa di interruzione del rapporto giuridico di lavoro;

tutto sempre in violazione, dei principi di diritto citati in DCDxxyy e delle disposizioni contenute negli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 del CCNL-dirigenti area II, sottoscritto il 22.02.2010 e valido, per la parte normativa, dal 2006 al 2009

- 7) nei giorni precedenti il 26 settembre 2012 (e successivi al 14 settembre) ha steso, firmandone la parte propositiva, l'atto di proposta alla Giunta di deliberazione di indirizzo e vi ha apposto, come Direttore della Avvocatura, parere di regolarità tecnica favorevole;
- 8) in violazione di quanto disposto dall'art. 10bis della Legge 241/90 ha omesso di comunicarmi l'orientamento della Amministrazione **prima della adozione dell'atto definitivo** togliendomi il diritto di "partecipare" alla decisione e di vedere inserite nell'atto finale le mie osservazioni.
- 9) il giorno 26 settembre 2012 ha partecipato alla seduta di Giunta che ha approvato la deliberazione GC n. 251/2012 ed ha apposto la firma in qualità di Segretario Generale facente funzione. **Ricordo che nei casi in cui vi sia un interesse personale da tutelare (di immagine, di carriera, etc...) il dirigente ha il dovere della astensione.**

Ho depositato esposto-denuncia alla Procura della Repubblica il giorno 12 settembre (al Presidente del Tribunale) ed il giorno 14 settembre (al Procuratore Capo).

Il dirigente ff di Segretario Generale (Orietta Bocchio) ha indotto la Giunta ad adottare un atto che si connota come supporto e conferma dei suoi comportamenti gestionali di parte e di cattivo andamento nella intera vicenda.

Un dirigente assunto con concorso a tempo indeterminato ha il dovere di servire la Collettività secondo i dettami della Costituzione (art. 97 e 28 della Costituzione), delle leggi e dei regolamenti assicurando **imparzialità dei comportamenti, buon andamento, equità e giustizia.**

Il dirigente assunto a tempo indeterminato ha **il dovere di gestire in autonomia** secondo gli indirizzi e le condizioni al contorno stabilite dalla Amministrazione così come scritto nell'art. 41, comma 2, dello Statuto del Comune di Alessandria già richiamato.

E' lecito un comportamento che cerchi in ogni modo, con ogni cavillo, di togliere il più possibile al cittadino vittorioso in giudizio con il ricorso sistematico alla strategia dei continui rinvii e ricorsi alla giustizia civile notoriamente lenta?

Nel settore pubblico, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione trova i limiti imposti dall'art. 97 della Costituzione con responsabilità individuate dall'art. 28 della Costituzione.

Lo Stato, con norme e circolari, ha più volte raccomandato agli Enti Locali di limitare il ricorso ai Tribunali civili ed amministrativi e "tassa" oggi i ricorsi in materia di lavoro, una volta esenti mettendo la parte debole in condizione di soccombere.

La Amministrazione Comunale di Alessandria ha progressivamente intensificato ed intensifica invece sempre più il ricorso ai tribunali **contando sulla sproporzione delle risorse in campo** che sono a tutto vantaggio della Amministrazione Comunale. La sproporzione delle risorse in

campo permane nonostante **lo stato di dichiarato dissesto, dovuto anche, in larga misura, agli atteggiamenti illegittimi**, pervicacemente dilatori e di parte **tenuti in passato dai dirigenti gestori** in collusione con alcune parti politiche che si sono avvicendate; tutto allo scopo di ricavarne vantaggi personali e di categoria.

In più occasioni ho fatto presente che ero favorevole, così come lo sono l'INPDAP ed il Ministero delle finanze per la loro parte, ad accettare la rateizzazione degli importi dovuti a seguito della pronuncia della sentenza e per disposto della Giurisprudenza e degli articoli del CCNL richiamati.

Dopo la dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di Alessandria, approvata a maggioranza dal Consiglio Comunale nella seduta del 12.07.2012, la competenza a gestire il debito formatosi a tutto il 31.12.2011 è stata attribuita dalla legge all'Organismo Straordinario di Liquidazione che aveva anche il potere di transare.

Il debito è conseguente ad una sentenza del 2008 che condanna il pagamento delle retribuzioni dalla data del recesso e sino alla data del ripristino del rapporto (di servizio in quanto il rapporto di lavoro è stato ripristinato dalla sentenza di annullamento dell'atto di recesso la quale ha ripristinato la continuità giuridica del rapporto di lavoro). Vi è stata omissione di ripristino del rapporto di servizio e l'onere del pagamento delle retribuzioni è da ascrivere agli esercizi contabili del 2009 e precedenti.

Per quanto premesso, **richiamando integralmente alla presente anche la istanza presentata il 30.07.2012 all'ora Segretario Generale dr. Tumminello Antonio** nella sua qualità di incaricato della direzione del personale e **le due note integrative del 30.08.2012, e facendo seguito alla istanza di insinuazione nel debito già inviata per posta elettronica certificata il 5.09.2012 ho fatto formale ISTANZA**

affinché l'Organismo Straordinario di Liquidazione:

d0 - ottemperi alla sentenza della Corte di Appello di Torino-Sezione lavoro n. 1193 del 20.11.2008 con la applicazione delle norme contenute nel CCNL-Dirigenti-Area II periodo 2006-2009;

d1 - ordini, all'ufficio stipendi, il calcolo di quanto dovuto ai sensi della sentenza e delle norme contrattuali richiamate in premessa ed in particolare ordini:

d1.01 – il calcolo delle retribuzioni, delle trattenute e degli oneri tutti relativi al periodo di allontanamento cautelativo (*come se fossi rimasto in servizio*) dal 10.11.1994 al 07.03.2001 in posizione dirigenziale corrispondente a quella del dirigente che mi ha sostituito nell'incarico di direzione prima del CED e poi della “Direzione servizi informatici e telematici” (*fascia stipendiale già in godimento al 09.11.1994 fino al 31.12.1995 e fascia A dal 01.01.1996 e fino al 30.06.2009*) o, *in subordine, nella fascia B;*

d1.02 – il calcolo di quanto pagato a titolo di assegno alimentare nel periodo 10.11.1994 – 07.03.2001 (da portare in detrazione al netto spettante);

d1.03 – il calcolo di quanto effettivamente dovuto nei 30 giorni di sospensione disciplinare;

d1.03 – il calcolo di quanto già pagato complessivamente per il periodo di 30 giorni trascorsi in sospensione disciplinare;

d2 - disponga il pagamento di quanto dovuto per conguaglio a me ed agli istituti erariali ed assistenziali (Ministero delle Finanze, INPDAP, INAIL, etc...) con detrazione di quanto già pagato con le determinazioni n. 772 del 10.05.2010, n. 1113 del 14.06.2010 e n. 1166 del 17.06.2010;

d3 - ordini all'ufficio stipendi di calcolare gli interessi sul saldo netto delle retribuzioni a me dovute, nei termini di legge (dall'anno successivo alla maturazione e fino alla data di approvazione dello stato di dissesto);

d4 - disponga il pagamento di quanto spettante a me ed ai rispettivi istituti nelle forme di legge;

d5 – avvi procedimento di segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti e di recupero dei maggiori interessi pagati con la determinazione n. 1779 del 3.09.2010 in capo ai dirigenti che hanno tardato (con pareri e determinazioni) ad ottemperare per oltre 17 mesi alla sentenza n. 1193 del 20.11.2008;

d4 – avvi procedimento di segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti e di recupero alle casse comunali dei maggiori interessi ed oneri dovuti in capo agli amministratori ed ai dirigenti che hanno tardato sino ad oggi ad ottemperare secondo le norme di diritto alla sentenza con il riconoscimento degli istituti contrattuali spettanti NONOSTANTE la mia disponibilità, più volte dichiarata nelle numerose istanze del 2009, a transare sulla indennità integrativa dovuta in mancanza di reintegrazione ai sensi dell'art. 12 del CCNL e ad accogliere eventuali richieste di rateizzazione delle somme nette spettanti.

D5 – avvii procedimento teso a verificare eventuali responsabilità della dirigente della avvocatura:

D5.1 - “nel suggerire l'avvio di liti temerarie (D.lgs. n. 104/2010 e s.m.)” al momento del parere che ha condotto alla adozione della decisione di Giunta (segretata dell'aprile 2009) di ricorrere alla suprema Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Torino-Sezione lavoro n. 1193 del 20.11.2008;

D5.2 - nel richiedere pervicacemente, per ben due volte, la sospensione della esecutività della sentenza;

D5.3 - nel suggerire di mancare di ottemperare a quanto da me richiesto con la istanza del 25.03.2009 (Istanza di richiesta di adozione di atto di autotutela) teso a celare le responsabilità personali connesse alla sua inottemperanza del 1999;

D5.4 - nell'esprimere il parere al RUP ai fini della stesura delle determinazioni n. 772 del 10.05.2010, n. 1113 del 14.06.2010 e n. 1166 del 17.06.2010.

L'organismo Straordinario di liquidazione, per scaricarsi le responsabilità, ha richiesto parere alla allora direttrice della avvocatura comunale Orietta Bocchio che lo ha espresso chiedendone la segretezza.

L'organismo Straordinario di Liquidazione ha adottato deliberazione di non ammissione al debito motivata dal parere segreto espresso dalla Bocchio.

Ho fatto ricorso contro tale deliberazione, ed il ricorso è pendente al Consiglio di Stato. La deliberazione dell'OSL essendo priva (per segretezza) della motivazione è, per diritto, nulla.

La vicenda di lavoro mi è costata ad oggi 848 milioni di vecchie lire in parcelle di avvocati.

I FATTI RECENTI.

Il 18.11.2013 ho iniziato un ultimo ed onnicomprensivo giudizio civile con richiesta di riconoscimento dei diritti spettanti secondo legittimità. In primo e secondo grado il mio ricorso è stato rigettato con sentenze contrarie a numerosi principi di legittimità. ("Pasino cosa vuole oltre i 450 mila euro che ha già avuto?" ha osato chiedere una giudice relatrice!)..

Il 3 maggio 2017 ho notificato alla Amministrazione Comunale ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Torino no. 543/2016, pronunciata in data 22.09.2016 e **pubblicata in data 03.11.2016**;

Il 17 maggio la Giunta Comunale, nonostante io avessi fatto istanza di partecipazione al procedimento amministrativo prolegomeno alla decisione se controricorrere o meno, ha adottato unilateralmente la deliberazione n.139 / D11S1 - 193 **segretando il parere che ha determinato la decisione di resistere in giudizio.**

In tale lettera di comunicazione del rifiuto alla partecipazione, datata 10 maggio 2017, inviata via PEC da un avvocato della Avvocatura Pubblica, è espressa una linea TOTALMENTE in conflitto sia con le norme di legge sulla trasparenza sin qui promulgate, sia con pronunce della Corte Europea e del Consiglio di Stato e sia con gli orientamenti del Ministero della Funzione Pubblica (ultima la circolare n. 2-2017).

Con la deliberazione n.139 / D11S1 - 193 è stato dato incarico alla avvocatessa Antonella Terranova con studio in Roma, Via Vincenzo Bellini 24 che ha stilato controricorso datandolo 7 giugno e notificandolo al mio avvocato via PEC il giorno **8 giugno.**

Il termine ultimo per la notifica del controricorso da parte del Comune di Alessandria (art. 370 c.p.c.) era il 23 maggio e cioè entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso in Cassazione da parte mia (3 maggio 2017)!

Il controricorso della Amministrazione Comunale è quindi INAMMISSIBILE in quanto notificato allo scrivente oltre il termine indicato nell'art. 370 c.p.c. citato e sarebbe interessante conoscere il costo di tale incarico, se sia stato già liquidato ed a chi sia imputabile la decisione di spesa.

B - IL CONTESTO DI DIRITTO.

CD01 - La Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui "la nullità-inefficacia del recesso comporta la prosecuzione "de iure" del rapporto di lavoro dirigenziale, costituito da un rapporto di impiego pubblico e da un incarico dirigenziale (arg. da Cass. 20.3.2004 n. 5659 in punto di ricostruzione del rapporto di lavoro del dirigente pubblico come binaria, vale a dire derivante dalla sovrapposizione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego e di un incarico dirigenziale normalmente temporaneo) con la conseguente debenza delle retribuzioni maturate "medio tempore", sia

nel rapporto di impiego che in quello dell'incarico dirigenziale... e la prosecuzione ovvero il reintegro nel rapporto precedente. Con l'ulteriore conseguenza che, **sino all'effettiva reintegrazione, l'amministrazione dovrà corrispondere le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in relazione all'incarico dirigenziale".** (*Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 3929 del 20.02.2007*).

CD02 - La Corte Costituzionale con la pronuncia del 24 ottobre 2008, n. 351 riconosce la insufficienza della sola tutela risarcitoria per il dirigente pubblico licenziato illegittimamente. "Nel settore pubblico, il potere dell'amministrazione di esonerare un dirigente dall'incarico e di risolvere il relativo rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi,...e un ristoro economico, non attenua in alcun modo il pregiudizio derivante da quella rimozione (del dirigente ndt) arrecato all'interesse collettivo, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione..."(Corte Costituzionale, sentenza n. 351 del 24.10.2008 - massima 8).

CD03 - La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20981, pronunciata il 30.09.2009, nella causa promossa contro il Comune di Torino da un suo ex dirigente, ha stabilito che "una volta acclarata la nullità del procedimento e del provvedimento (di recesso n.d.t.), la conseguenza è ... la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro, perché, alla nullità del recesso consegue la prosecuzione de iure del rapporto di lavoro e non la mera tutela indennitaria";(Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 20981 del 15.07-2009 e 30.09.2009, Presidente De Luca – Relatore Di Nubila)

CD04 – "Il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per il sorgere del diritto a pensione, determinando solo la recedibilità ad nutum dal rapporto e non già la sua automatica estinzione, non ostano, qualora vengano a verificarsi durante la pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento, all'emanazione del provvedimento di reintegra (in servizio NDT) del lavoratore e alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4°, della legge 20 maggio 1970 n. 300 nella misura corrispondente alle retribuzioni riferibili al periodo compreso fra la data del recesso e quella della reintegrazione,

CD05 - Dopo l'annullamento dell'atto di recesso gli atti di sospensione cautelare per rinvio a giudizio penale per fatti precedenti il 1994 hanno perso efficacia

giustificativa della privazione del diritto alla retribuzione ed alla anzianità di servizio esclusi i 10 mesi di condanna penale (ancorché non menzionati).

La norma contenuta nel CCNL che trasforma la sospensione cautelare della retribuzione in provvedimento definitivo ossia sostanzialmente in pena disciplinare non può applicarsi agli illeciti disciplinari commessi prima della sua entrata in vigore". Il recesso, irrogato con atto il 7.04.2001, aveva comportato la perdita del diritto al riconoscimento ai fini pensionistici del periodo trascorso in stato di allontanamento cautelare e per giurisprudenza doveva far decorrere giuridicamente il recesso dalla data di decorrenza della prima sospensione cautelare e cioè dal 9.11.1994. L'annullamento definitivo dell'atto di recesso ad opera della sentenza n.16190 della Suprema Corte in data 25.07.2011 ha ripristinato de jure sia la continuità del rapporto di lavoro e sia il diritto al riconoscimento del periodo trascorso in stato di sospensione cautelare facoltativa . In modo conforme: Suprema Corte di Cassazione civile-Sezione Lavoro - del 25.06.2013, n. 15941; Consiglio di Stato n. 5593 del 5 novembre 2012; Suprema Corte di Cassazione-Sezione Lavoro - del 14.03.2012, n. 4061 - Presidente Rosselli - Relatore Mancino; Consiglio di Stato n. 6815 del 15 novembre 2011; Suprema Corte di Cassazione 19169/2006 riferita ad un c.c.n.l. del 1996 ma per una sospensione disposta nel 1994; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 4 del 2 maggio 2002

Nonostante che la definizione del contesto di diritto qui riportata sia meno completa di quella allegata ai ricorsi presentati nel corso del giudizio civile ritengo sia sufficientemente esaustiva e che basti a suffragare la legittimità delle richieste in istanza.

Distinti saluti.

Alessandria, 21 luglio 2017

Vincenzo Pasino
Dirigente con rapporto giuridico di lavoro in
essere per omissione di atto di recesso e
mancato collocamento in pensione.